



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1568/2024

Determ. n. 1355 del 17/10/2024

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 6BIS CASTELL'ARQUATO. CONCESSIONE STRADALE (N. 54/2024) PER LA REGOLAMENTAZIONE DI UN ACCESSO CARRAIO ESISTENTE, NON CENSITO, DAL KM 5+384 CIRCA AL KM 5+391 CIRCA, IN LATO DESTRO, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELL'ARQUATO.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 21 del 31/07/2024, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità, programmazione dei lavori pubblici, polizia provinciale", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

Tenuto conto che in applicazione di quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) compete all'ente proprietario il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi al Titolo II del medesimo, denominato "Della Costruzione e della Tutela delle Strade";

Considerato che, sulla scorta del provvedimento più sopra indicato, allo scrivente è stata assegnata, fra le altre, l'attività di rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta di cui sopra;

Vista l'istanza della Sig.ra Hubbert Patricia, residente in località San Michele n. 58 a Morfasso (PC), pervenuta all'Amministrazione in data 01/10/2024 prot. n. 28924 e successivamente integrata con nota del 02/10/2024 prot. n. 29097, volta ad ottenere la concessione relativa alla regolamentazione di un accesso carraio, già esistente (antecedentemente all'anno 1994) non censito, dal km 5+384 circa, al km 5+391 circa,

in lato destro, di larghezza pari a m 7,00, a servizio dei propri immobili (censiti al Foglio n. 12 Mappale n. 26 del N.C.E.U. del Comune di Castell'Arquato), sulla strada in oggetto, nel territorio comunale di Castell'Arquato;

Dato atto che, sulla scorta della relazione tecnica redatta in data 16/10/2024 (depositata agli atti), l'istanza di cui sopra è accoglibile, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni generali e speciali riportate nel dispositivo del presente atto;

Visti altresì:

- a) il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;
- b) il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
- c) il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- d) l'art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Art. 1 da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 22/12/2020;

DISPONE,

per quanto indicato in narrativa:

1) **il rilascio alla Sig.ra Hubbert Patricia**, residente in località San Michele n. 58 a Morfasso (PC), della **concessione stradale (N. 54/2024)** richiesta con l'istanza citata in premessa, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni generali e speciali:

Prescrizioni generali:

- a) la concessione viene rilasciata limitatamente alle competenze di questa Amministrazione in materia di viabilità, fatti salvi gli eventuali più restrittivi vincoli imposti da strumenti urbani-stici vigenti, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali il concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a mantenere indenne e sollevata la Provincia da ogni azione, molestia o spesa che potesse, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere loro causata dalla concessione medesima;
- b) il concessionario avrà l'obbligo di riparare tutti gli eventuali danni ascrivibili ai lavori, ai depositi ed alle attività derivanti dall'attuazione della concessione di cui sopra;
- c) la Provincia si riserva la facoltà di revocare e modificare in qualunque tempo la concessione di cui trattasi e di imporre eventuali ulteriori condizioni, sia modificative che sostitutive o aggiuntive, senza che il concessionario abbia alcun diritto di pretendere compensi o risarcimento di danni. Nel caso di eventuali variazioni al corpo stradale o alla conformazione della strada, di qualunque natura ed importanza, il concessionario non potrà pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi o deprezzamenti che potrebbero essere arrecati alle opere eseguite in dipendenza della concessione, né potrà pretendere l'esecuzione di alcun lavoro di adattamento, sistemazione od altro da parte della Provincia;
- d) gli obblighi e gli oneri indicati al precedente punto "b" si estendono anche alle condotte, agli impianti e ai servizi collocati entro le fasce di rispetto stradali;
- e) in conformità a quanto comunicato dalla società Snam Rete Gas S.p.A., con note assunte al prot. n. 38843 in data 13/12/2023 e prot. n. 652 in data 10/01/2024, si invita a prendere contatti con il Centro Snam Rete Gas competente per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi;
- f) si intendono espressamente richiamate, al fine della loro rigorosa applicazione, tutte le prescrizioni dettate dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, ed in particolare dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/09/1996 n. 610), nonché dal "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 22/12/2020 n. 46;

g) la manutenzione delle opere realizzate nell'ambito della sede stradale (costituita, ai sensi del citato D. Lgs. n. 285/1992, dalla carreggiata e dalle sue pertinenze), formanti oggetto della concessione, è sempre a carico del Concessionario, il quale sarà tenuto, in seguito a semplice invito del Servizio scrivente e nei modi da questo prescritti, ad eseguirla senza indugio, a pena di immediata revoca della concessione e di risarcimento dei danni causati alla sede stradale o a soggetti terzi dalla mancata o carente manutenzione;

h) poiché il rispetto delle presenti prescrizioni è essenziale per la sicurezza della circolazione veicolare, il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni che si verificassero a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori;

i) nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati i criteri di sicurezza vigenti in materia;

j) la presente concessione si riferisce ai soli aspetti inerenti alla sicurezza della circolazione stradale, nell'ambito delle competenze attribuite all'Ente proprietario della strada (Provincia di Piacenza) dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, e dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495, fermo restando a carico del concessionario l'espletamento delle eventuali procedure da espletare in base a disposizioni in materia urbanistico-edilizia.

Prescrizioni speciali:

A. le opere dovranno essere eseguite dal richiedente, a propria cura e spese ed in perfetta conformità ai particolari risultanti dalla domanda e dalla documentazione allegata, salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle prescrizioni contenute nella presente concessione;

B. la larghezza dell'accesso carraio oggetto di regolamentazione è di m 7,00 e comporta una occupazione complessiva di mq 7,00 circa, di area pubblica (art. 44 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria");

C. dovranno essere rigorosamente rispettate, in particolare, le quote riportate nei disegni progettuali;

D. l'accesso carraio dovrà staccarsi a perfetto livello del ciglio stradale, lasciando inalterata la banchina per pendenza ed inclinazione;

E. l'accesso carraio sarà sistemato in modo non solo da raccogliere o scaricare fuori strada le acque della carreggiata, ma anche da impedire che altre acque vengano riversate sulla strada provinciale;

F. la zona di banchina in corrispondenza dell'accesso e la zona interna alla stessa dovranno essere protette da pavimentazione bituminosa e mantenuta sempre senza fango sporczia. In ogni caso, è fatto obbligo al richiedente di impedire che gli animali ed i veicoli che transitano sull'accesso portino fango o sporczia sulla strada;

G. per un tratto di almeno m 15 verso la strada provinciale, la pendenza positiva o negativa del nuovo accesso dovrà essere non superiore al 2%;

H. le dimensioni delle varie parti dei manufatti e la loro struttura saranno tali da poter resistere alle spinte laterali ed a qualunque carico possa transitare sulla strada;

I. dovrà essere posta la massima cura per non ostacolare lo scolo laterale delle acque della strada e di quelle delle cunette;

J. lo spurgo del fosso stradale e dell'eventuale griglia, in corrispondenza del manufatto, è sempre carico del richiedente. Egli dovrà eseguirlo a semplice richiesta del personale della Provincia, fermo restando che la medesima è autorizzata, senza altre formalità, ad effettuarlo d'ufficio, a danno e spese dello stesso richiedente, quando lo stesso non vi abbia provveduto nel termine che gli sarà stato prefissato al momento della richiesta;

K. l'accesso carraio dovrà essere segnalato, a cura e spese del richiedente, con il segnale di "PASSO CARRABILE" rappresentato nella Figura 78, prevista dall'art. 120 del citato D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

L. l'eventuale imposta di chiusura dell'accesso non dovrà mai essere apribile verso l'esterno e, se non dotata di apertura automatica, dovrà essere posizionata in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione e di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare le imposte di chiusura dell'accesso, dovranno essere realizzati sistemi di apertura automatica (art. 46 c. 4 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495);

M. nella esecuzione dei lavori è vietato danneggiare la strada in oggetto e relative pertinenze, qualora ciò si verificasse per causa maggiore, è fatto obbligo al richiedente di provvedere al ripristino delle parti danneggiate nel più breve tempo possibile

N. eventuali ulteriori danni alla strada ed alle sue pertinenze che si verificassero in corso d'opera, dovranno essere perfettamente riparati, a cura e spese di codesto richiedente, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni dal loro verificarsi e nei modi che saranno indicati dalla Provincia;

O. qualora non venga osservato detto termine, la Provincia farà eseguire tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per la sicurezza della viabilità e per la manutenzione del piano viabile, addebitando a codesto richiedente tutte le spese sostenute comprese quelle tecniche;

P. il richiedente dovrà comunicare l'inizio e la fine dei lavori allo scopo di consentire l'eventuale sorveglianza da parte del personale della Provincia;

Q. la presente concessione, a termini del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, dovrà essere esibita sul luogo dei lavori a qualsiasi richiesta del personale provinciale o delle forze dell'ordine;

R. il tratto interessato dai lavori dovrà essere segnalato a cura del richiedente, sia di giorno che di notte, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/09/1996 n. 610, rimanendo a totale carico del richiedente stesso ogni responsabilità per danni arrecati a persone o cose in dipendenza dei lavori oggetto della presente concessione;

S. la presente concessione viene rilasciata senza pregiudizio dei terzi, verso i quali codesto richiedente assume ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e rilevata l'Amministrazione Provinciale da ogni molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione essere cagionata dalla concessione stessa;

T. la segnaletica orizzontale (se compromessa) dovrà essere ripristinata dal richiedente, a suo totale onere alla fine della ripresa della pavimentazione bituminosa sull'intero tratto interessato dai lavori;

U. i lavori, oggetto della concessione, dovranno essere ultimati nel termine di dodici mesi dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, della lettera di comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione stessa. Nel caso in cui i lavori non venissero ultimati entro il termine anzidetto, in assenza di conveniente proroga che dovrà essere tempestivamente richiesta, qualora necessario, dal richiedente, la concessione dovrà ritenersi decaduta ad ogni effetto, e il richiedente sarà obbligato a ripristinare la situazione preesistente, entro i termini che verranno disposti e comunicati dalla Provincia,

2) **di dare atto** che la presente concessione è esente dal pagamento del canone ai sensi dell'art. 44 – c. 2 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 22/12/2020 n. 46;

3) **di dare atto**, inoltre, che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile;

4) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2024-2026 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 42 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 43 (Bilancio di Previsione) del 20 dicembre 2023, nonché ai contenuti del vigente Piano

Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2024-2026, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 165 del 28/12/2023.

pb

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1355 del 17/10/2024

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 6BIS CASTELL'ARQUATO. CONCESSIONE STRADALE (N. 54/2024) PER LA REGOLAMENTAZIONE DI UN ACCESSO CARRAIO ESISTENTE, NON CENSITO, DAL KM 5+384 CIRCA AL KM 5+391 CIRCA, IN LATO DESTRO, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELL'ARQUATO.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 17/10/2024

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale